

DUPLICE DATA DI “PUBBLICAZIONE” DELLA SENTENZA: *DIES A QUO* DEL TERMINE LUNGO PER IMPUGNARE

L. FRASCONÀ*, L. DI SALVO**

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Il fatto. - 3. Il quadro giurisprudenziale preesistente: Sezioni Unite della Cassazione e Corte Costituzionale. - 4. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 18569/2016. - 5. Conclusioni.

1. Premessa

Con sentenza del 22 settembre 2016, n. 18569 le Sezioni Unite Civili della Cassazione affrontano nuovamente la *vexata quaestio* dell’identificazione del *dies a quo* di impugnazione di una sentenza laddove la pronuncia presenti due diverse date, una di deposito e una di pubblicazione, entrambe seguite da timbro e firma del cancelliere.

La decisione, con pregevoli argomenti motivazionali, alla luce della lettura costituzionalmente orientata degli artt. 133 e 327 c.p.c. - operata dalla Consulta con sentenza n. 3/2015- , supera i precedenti orientamenti delle Sezioni Unite, enunciando il seguente principio di diritto:

“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione.

Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare la tempestività dell’impugnazione proposta, deve accerta-

* Inail, Avvocatura generale.

** Inail, Avvocatura regionale Sicilia.

re - attraverso un'istruttoria documentale, o, in mancanza, con il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c. alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d'impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo".

2. Il fatto

Il Collegio della seconda sezione civile della Suprema Corte, chiamato a decidere sul ricorso, rilevava, preliminarmente, che la sentenza impugnata presentava due diverse date, una di deposito e una di pubblicazione, e che il ricorso per Cassazione risultava spedito per la notifica l'ultimo giorno utile *ex art. 327 c.p.c.* assumendo quale *dies a quo* la seconda data; rinviava, quindi, la trattazione della causa, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla questione - sollevata da altro collegio - avente ad oggetto la legittimità costituzionale delle norme in materia di pubblicazione della sentenza ed individuazione del *dies a quo* di decorrenza del c.d. "termine lungo" di impugnazione (art. 133, comma primo e secondo, c.p.c., e art. 327, comma primo, c.p.c.).

Emessa dal Giudice delle Leggi la sentenza n. 3/2015, con la quale, pur rigettando la detta questione, si dava una lettura costituzionalmente orientata delle norme interessate, il predetto Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 19140/2015, rilevava comunque la persistenza, in seno alla medesima sezione, di un contrasto giurisprudenziale (determinato dalla diversa lettura data dai giudicanti alla citata decisione della Corte Costituzionale, con particolare riferimento all'individuazione del *dies a quo* del termine lungo di impugnativa e degli eventuali limiti del ricorso alla rimessione in termini per l'impugnazione) e rimetteva, quindi, *ex art. 374 c.p.c.* gli atti al Primo Presidente.

3. Il quadro giurisprudenziale preesistente: Sezioni Unite della Cassazione e Corte Costituzionale

La questione relativa all'apposizione di una doppia data alle sentenze civili e, quindi, all'individuazione del *dies a quo* del termine c.d. lungo di impugnazione, non è nuova, avendo dato origine, fin dagli anni settanta, sia a copiosa e non univoca giurisprudenza di legittimità, con conseguente sollecitazione di più interventi compositivi del Supremo Collegio, sia a più di un sospetto di incostituzionalità, con relativo intervento della Consulta.

In particolare, con una prima sentenza n. 3501/1979 le Sezioni Unite della

Cassazione statuirono che, nella predetta ipotesi di doppia data, il termine per l'impugnazione disciplinato dall'art. 327 c.p.c. decorreva dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal momento del deposito del provvedimento da parte del giudice in cancelleria, non assumendo rilevanza alcuna la data in cui ne veniva data comunicazione alle parti costituite.

Il suddetto principio veniva ribadito dalle Sezioni Unite con successiva pronuncia n. 13794/2012, con la quale il Supremo Collegio coglieva altresì l'occasione per operare alcune precisazioni e, in particolare, che l'attività di deposito della sentenza era di esclusiva competenza del giudice (che ne era responsabile), che il procedimento di pubblicazione si compiva con la certificazione del deposito mediante apposizione in calce alla decisione della data di esso e della firma del cancelliere e che le predette attività dovevano essere svolte contestualmente alla data di consegna ufficiale del provvedimento da parte del giudice al cancelliere, dovendosi escludere che quest'ultimo potesse attestare che una sentenza, già pubblicata per effetto del suo deposito debitamente certificato, potesse essere "ripubblicata" in un momento successivo; pertanto, in presenza di due date apposte sulla sentenza, la prima delle quali indicata come "deposito", ogni effetto giuridico derivante dalla pubblicazione della decisione sarebbe decorso da questa data.

Valutato, però, che la possibilità di conoscere il provvedimento si realizzava soltanto con l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e con l'attribuzione del relativo numero identificativo, le predette Sezioni stabilirono che la parte poteva richiedere al giudice dell'impugnazione - o provvedere anche quest'ultimo d'ufficio - ad una rimessione in termini, laddove si fosse ravvisata una "grave difficoltà" per l'esercizio del diritto di difesa; circostanza quest'ultima che si riteneva sussistente tutte le volte in cui il detto inserimento fosse stato effettuato a notevole distanza di tempo rispetto al deposito della sentenza in cancelleria da parte del giudice ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione. A ben vedere, nonostante il correttivo della "rimessione in termini", il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite continuava a prestare il fianco alla fondata critica di non tenere nella giusta considerazione la garanzia di effettività del diritto di impugnazione.

Ed è proprio in quest'ottica che il Supremo Collegio, con ordinanza n. 26251/2013, valutato il detto orientamento comunque lesivo della pienezza e certezza del diritto di difesa delle parti costituite e datone un'interpretazione di "diritto vivente", sollevava questione di legittimità costituzionale, reputando non compatibile l'approccio ermeneutico sotteso alla pronuncia della Corte di Cassazione in composizione plenaria con i principi espressi dagli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Con sentenza n. 3/2015 la Consulta, pur ritenendo la questione non fondata, dava, però, un'interpretazione costituzionalmente orientata del detto "diritto vivente", affermando che *"per costituire dies a quo del termine di impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantire la conoscibilità e solo da questo concor-*

so di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima; con la conseguenza che il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa".

Le norme interessate (artt. 133 e 327 c.p.c.) andavano, cioè, lette in modo tale da garantire la conoscibilità dell'esistenza della sentenza e del suo deposito fin dalla decorrenza del termine per impugnare; conoscibilità che si realizzava con il compimento delle attività prescritte dalla legge, quali l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo.

La Corte Costituzionale precisava, altresì, che il ricorso previsto dalle Sezioni Unite all'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, non costituiva null'altro che un doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto *contra legem*.

Con ordinanza interlocutoria n. 19140/2015, la Corte di Cassazione, evidenziando un perdurante contrasto in materia, nonostante i predetti interventi delle Sezioni Unite e della Consulta, richiedeva un nuovo intervento del Supremo Collegio in adunanza plenaria, cui seguiva la sentenza n. 18569/2016.

4. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 18569/2016

La Corte di Cassazione, nella decisione in commento, evidenzia preliminarmente che, per poter dare una risposta al riproposto quesito, occorre *"conciliare l'interpretazione adeguatrice della Consulta con l'esigenza che il momento in cui la sentenza viene ad esistenza a tutti gli effetti sia riconducibile ad una iniziativa del giudice e non resti nella discrezionalità del cancelliere, non essendo questi il soggetto al quale il legislatore attribuisce la titolarità - quindi la responsabilità - di scelte incidenti sul processo"*. Ciò premesso, il Supremo Collegio, esaminati i primi due commi dell'art. 133 c.p.c. (*"1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. 2. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, né dà notizia alle parti che si sono costituite"*), reputa necessario chiarire innanzitutto che la "pubblicazione" della sentenza si identifica con il "deposito" della stessa, essendo quest'ultimo l'atto per mezzo del quale la decisione è resa pubblica e non essendo logicamente ipotizzabile una pubblicazione quale "attività autonoma" del cancelliere, diversa e successiva rispetto al deposito.

Quanto sopra, sottolineano le Sezioni Unite, è funzionale all'esigenza che le importanti conseguenze che derivano dalla predetta attività di deposito/pubblicazione (decorrenza del termine lungo di impugnativa e, specularmente, formazione del giudicato) siano sempre ricollegabili ad un atto di volizione del giudice, il quale, reputata la sentenza completa, la rende definitiva ed irretrattabile,

depositandola in cancelleria; ipotesi quest'ultima da tenere distinta da quella del deposito della sola minuta della sentenza, diversamente regolata.

Precisa, poi, la Corte di Cassazione che, ai fini della pubblicazione, non rileva la successiva attività del cancelliere di comunicazione dell'avvenuto deposito alle parti costituite, essendo questa attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione mediante deposito e da effettuarsi in un termine di 5 giorni, da ritenersi ordinatorio.

Ciò puntualizzato e chiarito, occorre, dunque stabilire **in cosa consista in concreto l'attività di deposito**.

Le Sezioni Unite affermano, al riguardo, che il deposito di cui trattasi si configura quale "*sui generis*", sia perchè destinato non a custodire una cosa ma ad attuarne la pubblicazione, sia poichè effettuato "in cancelleria".

Giacchè eseguito presso un ufficio pubblico, lo stesso non può tradursi in una semplice consegna della sentenza al cancelliere, ma necessita che abbia carattere ufficiale, ossia che nel luogo individuato per il deposito (la cancelleria) questo risulti ufficialmente; quest'ultima circostanza si concretizza con l'inserimento dell'atto oggetto di deposito nell'elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria e con l'assegnazione del numero identificativo; d'altra parte, una sentenza non identificabile non può risultare ufficialmente depositata.

Quindi, suntuivamente, sostiene la Corte, è "*l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze il "mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il "deposito in cancelleria della sentenza"*".

La suddetta lettura della norma, evidenzia il Collegio, è l'unica compatibile con la disciplina prevista dagli artt. 743 e seguenti c.p.c., giacchè "*è da ritenersi che fin dal momento del deposito in cancelleria il cancelliere diviene "depositario pubblico" - della sentenza-, perciò tenuto a rilasciarne copia autentica, il che presuppone quanto meno che il suddetto deposito "risulti" ufficialmente e sia perciò da subito conoscibile dai soggetti che avrebbero interesse a chiedere copia della sentenza che ne è oggetto*".

Dalla necessaria coincidenza strumentale tra deposito e pubblicazione deriva, quindi, la necessità che le attività di deposito (consegna della sentenza in cancelleria da parte del giudice e recepimento di essa da parte del cancelliere mediante l'inserimento nell'elenco cronologico e la relativa attestazione) debbano avvenire senza soluzione di continuità o, comunque, qualora ciò non fosse possibile per ragioni contingenti, devono essere completate in un lasso di tempo breve e, in ogni caso, in unico contesto soggettivo - temporale.

L'apposizione di un'unica data impone poi di ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia "venuta ad esistenza" in quel momento.

Evidenziano, inoltre, le Sezioni Unite che la predetta interpretazione dell'art. 133 c.p.c. assicura la pubblicità necessaria alla conoscibilità della sentenza, giacchè il difensore, recandosi, con la diligenza *rebus suis*, periodicamente in cancelleria per informarsi dell'esito della causa, può, stante l'avvenuto inserimento nell'elenco cronologico, visionarla ed estrarne copia.

Ciò detto, nelle ipotesi in cui però la predetta coincidenza manchi, essendo state dal cancelliere apposte in pronuncia due diverse date, una di deposito e una di pubblicazione, il Supremo Collegio reputa che, al fine di individuare il *dies a quo* di decorrenza del termine lungo di impugnativa, sia necessario accertare il momento in cui sia effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione del provvedimento, ossia quando le attività di consegna della sentenza in cancelleria da parte del giudice e recepimento di essa da parte del cancelliere mediante l'inserimento nell'elenco cronologico e la relativa attestazione siano state poste in essere, divenendo, in tal modo, la sentenza "conoscibile".

Trattasi, peraltro, di un'attività di verifica che il giudice dell'impugnazione - così come anche quello di legittimità - è tenuto a compiere d'ufficio, al fine di stabilire la tempestività dell'atto di gravame e, quindi, la sua ammissibilità.

La prova della suddetta tempestività e, pertanto, del momento a partire dal quale la parte diligente, recandosi in cancelleria, sarebbe potuta venire a conoscenza dell'esistenza della sentenza e del suo deposito, può essere data con apposita attestazione della cancelleria del giudice *a quo* circa la data di iscrizione della decisione nell'elenco cronologico; documentazione che può essere depositata sia dall'appellante (al fine di dimostrare l'ammissibilità dell'impugnazione), sia dal convenuto (interessato a rilevare la sussistenza di un giudicato).

In mancanza della detta prova documentale, il giudice potrà ricorrere ad altri mezzi probatori, quali le presunzioni semplici *ex art. 2729 c.c.*, nonché, in ultima analisi, fare ricorso alla regola di giudizio di cui all'*art. 2967 c.c.*, in base alla quale spetta all'appellante provare la tempestività dell'atto di gravame.

Per quanto attiene, infine, alla questione relativa alla ammissibilità o meno in tali fattispecie dell'istituto della "rimessione in termini" e al contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo (cfr. Cass. n. 10675 e n. 11129 del 2015, secondo le quali l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 133 e 327 c.p.c. aveva reso vincolante il provvedimento di rimessione in termini, non più subordinato alla sussistenza di determinate condizioni così come prima previsto dalle Sezioni Unite del 2012; Cass. n. 17612 del 2015, secondo la quale si poteva ricorrere all'istituto della "rimessione in termini" solo nell'ipotesi in cui si fosse verificata una lesione in concreto del diritto di difesa della parte, in considerazione del tempo di cui essa ha potuto disporre per impugnare), l'odierno Collegio non ne riconosce il diritto di cittadinanza, dal momento che, facendosi decorrere il termine dell'impugnazione da quando la sentenza è divenuta "conoscibile" (ossia inserita nell'elenco cronologico), nessuna decadenza può discendere dal fatto che sulla decisione risultino apposte due date.

A ulteriore conferma della correttezza del proprio convincimento, la Suprema Corte evidenzia che le motivazioni che avevano portato le Sezioni Unite del 2012 e la Consulta del 2015 a dare ingresso all'istituto della "rimessione in termini" erano strettamente connesse alle relative posizioni giurisprudenziali assunte e che, tenuto conto del nuovo principio di diritto espresso, le dette ragioni oggi non risultavano più fondate.

In particolare, le Sezioni Unite del 2012, avendo statuito che, ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnativa, rilevava il solo deposito della sentenza fatto dal giudice in cancelleria, avevano configurato l'istituto della "rimessione in termini" quale correttivo nelle ipotesi in cui risultasse gravemente compromessa l'effettiva possibilità per la parte di venire a conoscenza del detto deposito.

La Corte Costituzionale, invece, avendo diversamente stabilito che le norme interessate andavano interpretate nel senso che il termine di impugnazione decorreva dal momento in cui la sentenza era resa conoscibile e che nell'ipotesi di doppia data la suddetta conoscibilità si doveva ritenere realizzata a decorrere dalla seconda, aveva ritenuto ammissibile l'istituto della "rimessione in termini" senza limiti.

5. Le conclusioni

La questione trattata dalle Sezioni Unite con la sentenza in esame, come dimostrato dal vivace dibattito giurisprudenziale che continua a connotarla, riveste carattere di massima importanza, giacchè volta ad individuare il momento di perfezionamento dell'iter procedimentale che porta al deposito/pubblicazione della decisione, ossia quando il provvedimento diviene perfetto, esistente, efficace ed irretrattabile (e quindi insensibile ai mutamenti legislativi), valutate le importanti conseguenze giuridiche (decorrenza del termine lungo di impugnativa e formazione del giudicato) connesse a tale circostanza.

Considerato quanto sopra, si ritiene di potere condividere pienamente il principio di diritto espresso, avendo il Supremo Collegio, in tal modo, garantito in termini di effettività il diritto di difesa delle parti costituite ed, in particolare, del diritto di impugnazione, essendo stata la decorrenza del termine lungo di gravame *ancorata ad un fatto certo*, ossia alla possibilità di conoscere la sentenza a seguito dell'inserimento della stessa nell'elenco cronologico, con apposizione del relativo numero identificativo; da questo momento, difatti, gli interessati ne possono prendere visione ed estrarne copia.

RIASSUNTO

L'articolo affronta la questione, oggetto negli anni di molteplici interventi sia della giurisprudenza di legittimità, a composizione plenaria, che della Consulta, circa l'individuazione del *dies a quo* di impugnazione nell'ipotesi (patologica) in cui la sentenza civile presenti due diverse date, una di deposito e una di pubblicazione, entrambe seguite da timbro e firma del cancelliere.

La scelta dell'una e dell'altra data non è di poco momento, se solo si considerano le importanti e definitive conseguenze che ne derivano in ordine alla decadenza del potere di impugnativa della parte e al conseguente formarsi del giudicato.

Le Sezioni Unite, nella sentenza in oggetto, superando quello che aveva sempre costituito il *punctus dolens* delle precedenti decisioni giurisprudenziali, e cioè il non essere riusciti a garantire “in termini di effettività” il diritto di difesa delle parti e nello specifico quello di impugnativa, ancora la decorrenza del termine lungo ad un fatto certo, ossia al momento in cui la sentenza viene inserita nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

È da questa data che la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e diviene “conoscibile” alle parti, giacché il difensore può prenderne visione ed estrarne copia.

D’altra parte costituisce *life motive* delle Sezioni Unite interessate che il “deposito” della sentenza, tenuto conto delle predette conseguenze, debba essere sempre riconducibile ad un atto di volizione del giudice e non possa essere rimesso alla discrezionalità del cancelliere, non essendo quest’ultimo il soggetto al quale il legislatore ha attribuito la titolarità e - quindi la responsabilità - di scelte incidenti sul processo.

SUMMARY

The article deals with the issue, which has been the subject of extensive litigation, both in the jurisprudence of legitimacy, in plenary and in the Consulta, about the identification of the period for lodging an appeal when (pathological case) the civil law has two different dates, one for filing and one for publishing, both followed by the signature and stamp of the Registrar.

The choice of both dates is very important if we consider the definitive consequences deriving from the end of the power of appealing and the consequent judgement.

The Joint Sections, in the present case, overtaking what had always been the *punctum dolens* of previous court decisions, that is to say that the failure to guarantee the right of defense of the parties “in terms of effectiveness”, in particular the right to mount a legal challenge, extend the limitation period to a certain fact, that is, at the time when the sentence is inserted in the chronological list with the attribution of its identification number.

It is from this date that the sentence “exists” in all respects and becomes “knowable” to the parties, since the defender can take a look and extract the copy.

On the other hand, it is the *life motive* of the interested Joint Sections that the “filing” of the judgment, having regard to the foregoing consequences, must always be attributable to an act of will of the judge and it can’t be left to the discretion of the Registrar, the latter isn’t the subject to which the legislature has attributed ownership and, therefore, responsibility for choices affecting the process.